



Comune di
NOGAROLE ROCCA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28-09-2017

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 5 Esenzioni	3
Articolo 6 Misura dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione.....	4
Articolo 8 Versamenti	5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10 Sanzioni	5
Articolo 11 Riscossione coattiva	5
Articolo 12 Rimborsi	6
Articolo 13 Contenzioso.....	6
Articolo 14 Funzionario Responsabile dell'imposta.....	6
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali.....	6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe avrà decorrenza dal 1° gennaio 2018.
2. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nogarole Rocca.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Nogarole Rocca.
2. Per strutture ricettive si intendono: gli agriturismi, le strutture ricettive alberghiere, all'aperto o complementari, di cui agli articoli 25-26-27 e 27bis della L.R. n. 11/2013, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Nogarole Rocca che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

- d) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - g) il Comune di Nogarole Rocca nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche, del prezzo e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'imposta è applicata in tutte le strutture fino ad un massimo di cinque pernottamenti al mese, anche non consecutivi, in qualsiasi struttura ricettiva.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nei limiti previsti dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Nogarole Rocca sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare semestralmente all'Ente, entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel semestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero di pernottamenti dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa su supporto cartaceo all'Ufficio protocollo o con invio telematico tramite la PEC del Comune.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Nogarole Rocca.
5. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 8
Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua semestralmente il versamento al Comune di Nogarole Rocca delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno non festivo dalla fine di ciascun semestre con le seguenti modalità: a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale o b) tramite bonifico bancario on line sul medesimo conto di Tesoreria.

Articolo 9
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al punto 7.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170 della Legge n.296/2006.